



30030-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Raffaello Magi	- Presidente -	Sent. n. sez. 1946/20
Daniele Cappuccio		CC – 11/9/2020
Alessandro Centonze		
Antonio Cairo		R.G.N. 46512/19
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 10/7/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2/5/2019, il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva rigettato il reclamo *ex art. 35-ter* Ord. pen. proposto nell'interesse di (omissis) , detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 10 di cui al titolo n. SIEP 229/2016 Procura di Salerno, diretto a ottenere i rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU in relazione al periodo di detenzione dal 4.3.2005 al 5/2/2016, data di presentazione della domanda.

1.1. Con ordinanza in data 10/7/2019, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettò il reclamo proposto avverso il predetto provvedimento.

Secondo il Collegio, infatti, era infondata la censura con cui il detenuto lamentava di non avere ricevuto alcuna notifica relativamente all'udienza del 2/5/2019, atteso che a quella del 28/3/2019, cui era stato regolarmente citato (cfr. notifica del 2/2/2019), era stato disposto il rinvio del procedimento senza ulteriore comunicazione per le parti presenti o alle quali era stato, comunque, notificato il primo avviso. Nel merito, quanto alle condizioni detentive rilevate nel carcere di (omissis), in cui (omissis) era stato ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., dalle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria si evinceva che il detenuto non aveva patito condizioni disumane, avendo avuto a disposizione una camera di 9,10 mq, in cui era stato allocato da solo. Quanto, poi, alla detenzione nel carcere di (omissis), le decisioni relative ad altri detenuti, citate dall'interessato in sede di reclamo, non potevano essere condivise, in quanto fondate su criteri difforni dalle indicazioni della giurisprudenza della CEDU, secondo cui lo spazio vitale doveva essere calcolato soltanto al netto dell'area riservata ai servizi igienici (citava la sentenza Sulejmanovic c. Italia al paragrafo b) n. 3 del "ritenuto in fatto") e senza detrarre quello occupato dai mobili (citava sentenza Corte Edu, Sez. IV, 25 aprile 2017 Rezmives e altri c. Romania e sentenza Sylla et Nolomont c. Belgio), senza differenze tra il tipo di mobili, fissi o meno, salva la necessità per il detenuto di muoversi nella camera "normally" (normalmente) per raggiungere il proprio letto, il tavolino, la finestra, la porta del bagno e quella di ingresso o per compiere i movimenti consistenti in normali azioni quali vestirsi, mangiare, scaldare cibi sul fornellino, leggere, giocare a carte, ecc. senza dover spostare mobili, scavalcare letti, far spostare i compagni di cella, accatastare le sedie sui letti o sugli armadi e così via; e con esclusione di azioni come passeggiare, fare ginnastica incompatibili con una camera di pernottamento. Ferma restando la possibilità che, in circostanze eccezionali, potesse assumere rilevanza la presenza di altri ostacoli che di fatto limitassero, in modo significativo, il libero movimento del detenuto, come nel caso di una cella con forma anomala (ad esempio lunga e stretta o con strozzature o a "L" o con la presenza nel mezzo della stessa di colonne, pilastri, muretti ed altre barriere o comprendente mobilio in misura sovrabbondante rispetto alle esigenze degli occupanti); ostacoli che il detenuto era tenuto ad allegare e la cui presenza doveva in ogni caso da escludersi, nel caso di specie, attesa la presenza dei normali (per tipologia, dimensioni e numero) arredi di regola presenti in una camera detentiva.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 127 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica al detenuto dell'ordinanza di rinvio all'udienza del 2/5/2019 dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Macerata e alla conseguente violazione del diritto di difesa, non avendo egli avuto la possibilità di presenziare alla suddetta udienza, ad onta delle disposizioni poste in materia di intervento, assistenza e rappresentanza del detenuto. In proposito, la difesa osserva come a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. "Riforma Orlando") all'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen., la partecipazione a distanza, da eccezione legata alla sussistenza di determinati parametri, sia divenuta la regola per tutti i processi cui è sottoposta la persona detenuta per uno dei gravi reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., sicché non sarebbe più necessario un provvedimento del giudice che la disponga, né una richiesta in tal senso, essendo stato previsto, in relazione a tali reati, un automatismo fondato sullo *status detentionis* del soggetto, salve le eccezioni derivanti dall'applicazione del regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen., pur non configurabili nel caso di specie, in quanto (omissis) sarebbe "verosimilmente" sottoposto al regime ordinario di detenzione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 121 cod. proc. pen. nonché agli artt. 24 e 111 Cost. Nonostante l'avvenuto invio a mezzo "pec" di una memoria difensiva in data 5/7/2019, formalmente accettata dal sistema telematico, il Tribunale di sorveglianza, all'udienza del 10/7/2019, non ne avrebbe tenuto conto, impedendo all'interessato di intervenire concretamente nel processo, in violazione delle sue prerogative difensive.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., non avendo il Tribunale di sorveglianza comparato, in maniera logica e adeguata, le relazioni trasmesse dalle Case circondariali di (omissis) con quanto dedotto dal detenuto, secondo cui l'ambiente della saletta del carcere di (omissis) sarebbe stato insalubre, l'illuminazione sarebbe stata assente a causa dell'apposizione di una griglia esterna, non vi sarebbero stati un rubinetto per l'acqua e un *water*.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 5, 6, 8 e 35-*ter* Ord. pen., 6 e 7 d.P.R. 230 del 2000, nonché 2, 3, 27 comma terzo, 32 Cost. e 3 CEDU e la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in tema di condizioni detentive, essendo stata omessa l'analisi specifica delle condizioni detentive sofferte da (omissis) nel corso della detenzione.

Si opina che pur avendo l'istante evidenziato che nel periodo compreso tra il 29.12.2015 e il 20.4.2017, aver trascorso nella sezione riservata al regime speciale del 41-*bis* dell'istituto di (omissis), l'ambiente all'interno della cella sarebbe stato insalubre, che nella saletta l'illuminazione naturale sarebbe stata insufficiente e che i servizi igienici di base sarebbero stati assenti, con conseguente pregiudizio grave e attuale ai diritti dello stesso, il Tribunale si sarebbe soffermato unicamente sul dato relativo allo spazio a disposizione, pari a 9,10 mq, senza prendere in considerazione le ulteriori doglianze.

Quanto al periodo trascorso nella Casa circondariale di (omissis), in regime di 41-*bis*, tra il 25.1.2006 e il 9.4.2014, a fronte della deduzione difensiva secondo cui altri tre detenuti nella medesima struttura avrebbero ottenuto l'analogo beneficio ex art. 35-*ter* Ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza di (omissis) (trattasi di (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis)), il Tribunale avrebbe censurato le precedenti decisioni di merito in quanto fondate su "criteri non condivisibili alla luce della giurisprudenza CEDU", di cui l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto, tuttavia, corretta applicazione. Ciò in quanto sarebbe stata erroneamente esclusa la rilevanza dell'assenza di illuminazione e della carenza dei servizi igienici, nonché l'impossibilità di godere di luce naturale e di aria, stante la presenza di una consistente schermatura posta all'esterno dell'ambiente adibito a saletta, che avrebbero violato gli artt. 6 Ord. pen. (secondo cui "l'illuminazione della cella deve consentire il lavoro e la lettura ... i locali devono essere areati e riscaldati e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale") e 7 d.P.R. n. 230 del 2000 (secondo cui "i vani in cui sono collocati i servizi igienici devono essere forniti di acqua corrente, calda e fredda, lavabo e doccia"), oltre che il diritto alla salute del detenuto, come ricordato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui "non possono essere violati i diritti riguardanti l'utilizzo privato della toilette, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base", con conseguente "trattamento inumano e degradante" di cui all'art. 3 CEDU.

Sotto altro profilo, i criteri applicati dal Tribunale per determinare lo spazio individuale minimo vitale sarebbero in contrasto con quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui dalla superficie lorda della cella occupata da più persone dovrebbero essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella sulla quale insistono strutture tendenzialmente fisse, come il letto a castello, non rilevando solo gli arredi facilmente amovibili, sempre che il detenuto sia in grado di muoversi "normalmente" nella cella, dovendo lo spazio disponibile permettere il movimento e l'esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona e non potendo, quindi, essere considerata superficie utile quella occupata dal letto per finalità di "riposo" o di

"attività sedentaria", trattandosi di scopi differenti dall'esigenza di movimento che connota la nozione di spazio minimo individuale.

In ogni caso, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo anche quando la persona sia detenuta in una cella con uno spazio a disposizione superiore ai 3 mq. le condizioni possono essere considerate ugualmente degradanti, ad es. per l'impossibilità di utilizzare la *toilette* in modo privato, per l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, per la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base. O comunque, secondo la Corte di cassazione, quando in presenza di uno spazio minimo vitale in cella collettiva compreso tra i 3 ed i 4 metri quadrati, l'offerta trattamentale complessiva risulti gravemente carente (come nel caso della mancanza di aria o di luce, dei difetti della condizione igienica, della carenza di assistenza sanitaria o l'assenza di offerte ricreative o culturali). Disamina che, nel caso di specie, sarebbe stata omessa.

3. In data 4/2/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, la tesi difensiva si incentra sul fatto che il primo Giudice non avrebbe disposto autonomamente il collegamento video onde consentire al detenuto di partecipare a distanza; e ciò ad onta della nuova formulazione dell'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen., che renderebbe obbligatoria tale forma di partecipazione all'udienza del detenuto

2.1. La doglianza è però inammissibile.

Il combinato disposto degli artt. 678, comma 3.2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.l. n. 123 del 2018) e 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1, comma 77, legge 23/6/2017, n. 103) delinea un articolato regime giuridico in virtù del quale la partecipazione al procedimento in camera di consiglio dell'indagato, imputato o condannato deve essere garantita soltanto quando l'interessato ne faccia espressa richiesta. In tal caso, se egli è detenuto, ne deve essere disposta la traduzione a cura del giudice, salvo che il soggetto chieda espressamente di partecipare a distanza, ovvero sia detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice (e sempre che quest'ultimo non ritenga opportuno disporre la traduzione) o, ancora, si trovi in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati negli artt. 51, comma 3-*bis*, o 407, comma 2, lett. a), n. 4), cod. proc. pen. (e debba comparire come imputata

o testimone) o sia stata ammessa a programmi o misure di protezione (relativamente ai processi nei quali è imputata), ferma restando la possibilità che, anche in questi ultimi casi, il giudice ne disponga, con decreto motivato, la presenza alle udienze qualora lo ritenga necessario, ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen.

Nell'ipotesi qui in rilievo, tuttavia, non risulta, nemmeno dal ricorso, che (omissis) abbia fatto richiesto di partecipazione né all'udienza del 28/3/2019, allorché il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il rinvio "senza ulteriore avviso" all'udienza del 2/5/2019, né a quest'ultima. Ne consegue che il primo Giudice, coerentemente alla delineata cornice normativa, non aveva autorizzato la partecipazione a distanza del detenuto mediante videoconferenza (cfr. Sez. 1, n. 42361 del 12/9/2019, Bianciotto, non massimata).

Sotto altro profilo, va ricordato che, se per un verso, l'omessa partecipazione a distanza del condannato, il quale ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per altro verso essa deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denuncia da parte del difensore ovvero di rilievo ad opera del collegio (Sez. 1, n. 50456 del 15/6/2018, Grimaldi, Rv. 274526). E dal momento che l'omessa partecipazione a distanza non era stata dedotta in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, la censura in esame si palesa, anche sotto profilo, inammissibile.

3. Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la relativa doglianza è del tutto generica.

Infatti, se è vero che il provvedimento impugnato non fa cenno alle argomentazioni difensive rappresentate con la memoria del 5/7/2019, deve nondimeno rilevarsi che il ricorso non ha spiegato quali fossero le ragioni, ulteriori rispetto a quanto già dedotto con l'atto di impugnazione, che, in tesi, non sarebbero state tenute in considerazione dal Tribunale e che, se valutate, sarebbero state suscettibili di condurre a una decisione di segno opposto a quella adottata.

4. Per quanto, poi, concerne il terzo e il quarto motivo di ricorso, la lettura congiunta delle relative doglianze evidenzia l'avvenuta prospettazione della mancata valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, delle carenze sul versante dell'illuminazione e dell'igiene patite nel carcere di (omissis) nel periodo di detenzione nella "area riservata 41-*bis*" nonché nel periodo trascorso, sempre in regime detentivo speciale, nell'istituto penitenziario di (omissis), con disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti nelle medesime condizioni;

nonché l'erroneo computo anche degli arredi fissi ai fini del calcolo dello spazio disponibile in relazione ai periodi di detenzione "comune".

4.1. Osserva, in proposito, il Collegio, che se, per un verso, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, Ord. pen. non viene in rilievo il problema del sovraffollamento, per altro verso, anche quando la superficie è superiore ai 3/4 metri quadrati, può sussistere violazione dell'art. 3 CEDU qualora ricorrano altre significative condizioni detentive "negative" (ad esempio, con riguardo alla aerazione e alla luminosità oppure alle condizioni igienico/sanitarie). In tal caso, la violazione può essere apprezzata sia con riguardo a un particolare, determinato accadimento, sia con riferimento alla complessiva valutazione di più circostanze incidenti sul complessivo "trattamento detentivo".

Ora, se le "condizioni" direttamente conseguenti all'applicazione dello speciale regime detentivo (come, ad esempio, la permanenza in cella per 22 ore), non rilevano, in quanto tali, ai fini che interessano, tuttavia ciò non vuol dire che esse non possono influire sulla valutazione in ordine alla rilevanza di altre concorrenti "situazioni di fatto".

Infatti, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, quanto più severo è il regime detentivo tanto più adeguate devono essere tutte le "ulteriori" condizioni di restrizione, sicché il magistrato e il tribunale di sorveglianza devono prendere in considerazione le problematiche prospettate dalla difesa, valutandole sia in quanto tali, sia complessivamente, in relazione anche alle limitazioni proprie dello speciale regime detentivo cui è sottoposto l'interessato.

Nel caso di specie, invece, i Giudici di merito, quanto alla permanenza nel carcere di (omissis), hanno attribuito decisivo rilievo allo spazio di 9,10 mq disponibile all'interno della cella, senza confrontarsi con le "carenze" lamentate e senza porle in rapporto alle concrete modalità detentive. E quanto alla detenzione nell'istituto di (omissis), essi hanno dissentito dal rilievo attribuito ad analoghe carenze da altra magistratura di sorveglianza, senza però dare conto delle ragioni per le quali "l'assenza di illuminazione, così come la carenza dei servizi igienici" fossero irrilevanti rispetto alle concrete modalità detentive. Una "mancata valutazione unitaria" che, contrastando con i principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, configura una violazione di legge.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

PER QUESTI MOTIVI




Annula l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Così deciso in data 11/9/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Reno di



Il Presidente

Raffaello Magi

